Regolamento di Mediazione di Parliamone S.r.l.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie gestite da Parliamone Srl ("Organismo"). Rientrano nelle procedure di mediazione ai sensi del D.M. n. 150/2023 le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali posso essere soggette ad altro regolamento.

ART. 2 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La parte che intende avviare una mediazione può depositare presso la sede dell'Organismo l'istanza di avvio, utilizzando il modello appositamente predisposto. L'istanza può anche essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all'indirizzo parliamonesrl@pec.it.

In ogni caso l'istanza di avvio deve contenere: a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, della parte che avvia la procedura (allegando copia del documento d'identità e del codice fiscale);

b) nominativo, indirizzo e recapiti dell'avvocato che assiste la parte ove previsto o presente, deve essere altresì allegato il conferimento di incarico all'avvocato;

c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, della parte o delle altre parti invitate in mediazione;

d) l'indicazione della materia della controversia, se la stessa rientra in una delle materie obbligatorie o se si tratta di mediazione delegata dal Giudice;

e) l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione dei fatti ritenuti utili a descrivere la vicenda;

f) l'indicazione del valore della lite individuato secondo i principi indicati dal codice di procedura civile;

g) ogni documento ritenuto utile da allegare;

h) l'eventuale indicazione del mediatore scelto di comune accordo dalle parti;

i) il Giudice territorialmente competente a decidere sulla vertenza;

l) la dichiarazione di aver letto ed accettato il Regolamento e la tabella delle indennità applicata dall'Organismo;

m) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinario da utilizzare per l'invio del link per lo svolgimento della mediazione in forma telematica;

n) data è firma;
o) qualora il pagamento dell'indennità di mediazione non avvenga presso l'Organismo, dovrà essere allegata la contabile del bonifico del relativo pagamento che andrà eseguito sul conto corrente bancario intestato a Parliamone Srl ed acceso presso Unicredit Banca Filiale di Beinasco al seguente codice IBAN: IT08D0200830090000106096291.

La procedura è regolarmente incardinata con l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione completa in tutte le sue parti ivi compresa la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi di cui sopra oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. 2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi." 3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010. 4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta

L'organismo di mediazione, ricevuta la domanda, provvederà a comunicare a parte istante la data del primo incontro (che dovrà avvenire in una data compresa tra i 20 e i 40 giorni dal deposito) ed il nominativo del mediatore.

L'invito a partecipare all'incontro di mediazione potrà essere comunicato alle parti invitate, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla legge.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate dall'organismo all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla parte chiamata, anche ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza di cui all'art. 5, comma 6, del dlgs. n. 28/2010, fermo restando l'obbligo dell'organismo di mediazione di effettuare le comunicazioni .

All'organismo sono altresì dovute le spese vive documentate, per l'invito alla mediazione della parte invitata.

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni antecedenti l'incontro.

Le parti possono richiedere il differimento del primo incontro, il mediatore designato, valutata la particolarità del caso deciderà in merito. L'adesione e la richiesta di rinvio del primo incontro sono subordinate alla corresponsione delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro.

ART. 3 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE – AUSILIARI E CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE -

Il mediatore è nominato tra quelli iscritti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, sempre aggiornato e consultabile sul sito internet dell'Organismo, tenute in considerazione la specifica competenza professionale in relazione alla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
La nomina del mediatore avviene con modalità atte ad assicurare, oltre che la riservatezza del procedimento l'imparzialità, l'indipendenza, la neutralità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico da parte del mediatore, secondo i seguenti criteri, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
L'Organismo, nel caso di particolari o straordinarie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte invitata in mediazione. Altresì l'Organismo, in caso di mancata adesione ovvero di assenza di adesione entro i termini indicati dal presente regolamento, si riserva la possibilità di variare il nominativo del mediatore.

E' lasciata facoltà alle di parti scegliere il mediatore di comune accordo.

In difetto di indicazione congiunta del mediatore, o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere la concorde designazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità a quanto previsto dal comma 1.

Parliamone Srl si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi di legge.

Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità che ha il seguente letterale tenore "*in relazione all'affare assegnatomi dall'Organismo di mediazione Parliamone Srl dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, l'imparzialità e la neutralità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro di non avere con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità, o aver avuto con le stesse rapporti di affare o cointeressenze, né di aver prestato opera di consulenza prima del procedimento di mediazione. Parimenti mi obbligo a comunicare all'Organismo di Mediazione Parliamone Srl qualsiasi circostanza che dovesse insorgere successivamente alla presente dichiarazione che possa avere il medesimo effetto o che possa impedire di svolgere adeguatamente le funzioni di mediatore. Dichiaro inoltre di aderire al codice etico Europeo dei mediatori*"

Il mediatore è incompatibile quando ricorre taluna delle circostanze previste dal codice etico europeo dei mediatori, o previste dai codici deontologici di appartenenza dei singoli mediatori e comunque previste dall'art.815 c.p.c. quali cause di ricusazione dell'arbitro nominato

Il mediatore designato, inoltre, si impegna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. a del D.lgs 28/2010, durante lo svolgimento della mediazione ad intrattenere rapporti equidistanti con le parti, a svolgere sessioni separate solo dopo aver acquisito il consenso di tutte le parti, e a mostrare la documentazione prodotta o riferire determinati fatti appresi durante le sessioni separate solo dopo aver acquisito il consenso della parte.

In casi particolari Parliamone S.r.l. potrà nominare uno o più mediatori ausiliari; ciò non comporterà nessun costo aggiuntivo per le parti. Nel caso in cui sia necessario risolvere questioni tecniche potrà essere conferito incarico ad esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali. Tale nomina avverrà congiuntamente da tutte le parti coinvolte nella mediazione che predisporranno altresì il quesito da sottoporre al perito. Il costo del perito verrà determinato in base alle tariffe professionali vigenti e comunque concordato dalle parti con il professionista.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base agli artt. 23 e 24 del DM 150/2023.

Ai fini della formazione dei mediatori questi ultimi potranno assistere al procedimento di mediazione, in qualità di tirocinanti, con il consenso delle parti e del mediatore designato. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori/tirocinanti che assisteranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Se durante il corso della mediazione dovessero emergere nuove circostanze o fatti che rendano incompatibile il mediatore con l'incarico assunto, le parti possono richiederne la

sostituzione all'organismo il cui responsabile vi provvede.
quando il responsabile dell'organismo è anche mediatore designato di quella procedura titolato a disporne la sostituzione è il responsabile della specifica sede.

in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l'incarico, l'organismo provvederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri generali.

ART. 4 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi di Parliamone Srl comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo.

ART. 5 - PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per giustificati motivi come previsto dal comma 4 art.8 dlgs 28/2010, mediante apposita procura speciale scritta con la quale siano concessi poteri per definire la controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano agli incontri di mediazione tramite un rappresentante o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la definizione della controversia.

Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni volontarie, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento di mediazione devono comportarsi secondo buona fede, mantenere un contegno consono al rispetto reciproco e cooperare con il mediatore per permettere la celerità e l'efficacia del procedimento di Mediazione.

ART. 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÁ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. In assenza di tale sottoscrizione la mediazione non può avere inizio.

In casi eccezionali Parliamone Srl si riserva il diritto di sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco secondo i criteri inderogabili stabiliti con il presente regolamento di procedura.

Se nel corso del procedimento di mediazione, per qualsiasi fatto sopravvenuto o precedentemente non conosciuto, il mediatore comunica che vi è la possibilità che la sua imparzialità o indipendenza sia limitata, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, Parliamone Srl provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli presenti nell'elenco. La sostituzione verrà effettuata nel rispetto dei criteri inderogabili stabiliti con il presente regolamento di procedura.

Per quanto concerne le cause d'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del mediatore, si rinvia al Codice Etico di Parliamone S.r.l. (All. "I" al presente regolamento).

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

Nei casi previsti dall'art.5, comma 1, e 5-quater del d.lgs. 28/2010 il mediatore. svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Nei casi in cui la mediazione si svolga in presenza il verbale conclusivo contenente l'accordo o la dichiarazione che la mediazione ha avuto esito negativo verrà' redatto in tanti originali quanti sono le parti oltre ad un originale per la segreteria dell'organismo e verrà immediatamente consegnato alle parti.

Qualora si tratti di mediazione telematica o mista, il mediatore provvederà ad inviare tramite PEC il verbale sottoscritto telematicamente a tutte le parti.

Il mediatore provvede ad identificare la parti presenti all'incontro.

Il mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di Mediazione con le modalità che ritiene di volta in volta più opportune, valutando le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione rapida della controversia. Il mediatore non ha il potere d'imporre alle parti una soluzione della controversia.
Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
l'Organismo di mediazione garantisce, per il primo incontro di mediazione una disponibilità temporale degli spazi del mediatore non inferiore ad ore 2. Tale periodo può essere esteso quando ciò risulti necessario dalla particolare complessità delle questioni trattate, dal numero rilevante delle parti presenti in mediazione o vi sia la concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

Il mediatore può sospendere e/o aggiornare gli incontri di mediazione successivi al primo per far sì che le parti possano valutare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti e, comunque, ogni volta che ciò possa agevolare la conciliazione, anche parziale, della controversia.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti successivamente all'avvio della Mediazione, al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti strettamente riservati o i limiti di riservatezza ad essi relativi.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da entrambe depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

L'accesso avviene mediante domanda alla segreteria dell'organismo e l'estrazione delle copie è gratuito se viene richiesta copia telematica, se si chiede copia cartacea saranno richiesti € 0,20 per ogni facciata.

Se è raggiunta la conciliazione il mediatore forma processo verbale che contiene il testo dell'accordo medesimo che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo raggiunto può' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce *ex lege* titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

ART. 8 - PROPOSTA DEL MEDIATORE

Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. Il mediatore, a norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il mediatore non potrà formulare alcuna proposta.

In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto al mediatore entro 7 (sette) giorni, O nel maggior termine fissato da quest'ultimo l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Qualora le parti o taluna di esse non aderiscano alla proposta del mediatore, nel processo verbale si darà atto della proposta sottoposta alle parti.

ART. 9 – SPESE PROCEDURA E GRATUITO PATROCINIO

Le spese della procedura di mediazione dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 150/2023 e successive modificazioni. L'Organismo di mediazione Parliamone Srl applica le tariffe redatte per gli organismi di mediazione pubblici, la cui tabella è allegata al D.M.150/2023 nonché al presente regolamento.

In caso di conciliazione o di prosecuzione della mediazione ad incontri successivi al primo le parti sono solidalmente obbligate a versare all'organismo le ulteriori spese di mediazione ai sensi dell'art.34 comma 3 d.m. 150/2023

Le spese di avvio e di mediazione devono essere corrisposte contestualmente al deposito dell'istanza o al deposito dell'adesione all'invito in mediazione. Le spese di mediazione, e le eventuali spese vive, devono essere corrisposte all'esito degli eventuali ulteriori incontri di mediazione, ove le parti si siano determinate a proseguire nel procedimento di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 e 5 quater del D.lgs. 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo il diritto a richiedere i compensi dovuti.

Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione le spese corrisposte restano acquisite da Parliamone S.r.l. salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora Parliamone S.r.l. si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Salvo diverso accordo delle parti, quanto dovuto agli esperti è ripartito tra esse in egual misura.

Le parti al momento della nomina dell'esperto possono convenire che la relazione del medesimo, prevista dall'art.8 del D.lgs. 150/2023, possa essere prodotta nell'eventuale futuro giudizio

Nei casi in cui è previsto dalla legge, non è dovuta nessuna spesa di mediazione dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115.

9.1 Criteri di calcolo delle spese e indennità di mediazione

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
Le spese di avvio e di primo incontro e le spese vive sostenute dall'organismo, sono dovute e versate da ciascuna parte, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento della adesione, a pena di irricevibilità delle medesime.
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma

digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del DM 150/2023.
Sono dovuti e versati, al momento della proposizione della domanda e dell'adesione, a titolo di **spese di avvio** i seguenti importi:
• € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
• € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
• € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti e versati al momento della proposizione della domanda e dell'adesione, a titolo di **spese di mediazione** i seguenti importi:
• € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile
basso;
• € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
• € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto;
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM 150/2023.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 DM 150/2023 con una maggiorazione del dieci per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata alla TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, nella misura indicata nella TABELLA A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dal comma 5 dell'art. 28 del DM 150/2023, con una maggiorazione del venticinque per cento
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le spese di mediazione determinate secondo la legge vigente e il presente regolamento.
Quando le spese di mediazione sono determinate in base al presente articolo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, in misura non superiore al 20% in ragione di uno dei seguenti elementi oggettivi di complessità:
1) esperienza e competenza del mediatore designato concordemente dalle parti
2) complessità delle questioni oggetto della procedura quali:
- numero di incontri uguale o superiore a cinque
- numero di centri d'interesse uguale o superiore a cinque
- svolgimento di consulenza tecnica del presente regolamento
- proposta del mediatore
- svolgimento della mediazione fuori della sede dell'Organismo su richiesta delle parti
In ogni caso le spese di mediazione non possono derogare i minimi indicati nella tabella

delle spese di mediazione.

Le spese ed i criteri di determinazione delle stesse sono descritte in dettaglio (All."II" del presente Regolamento /Tabella delle Indennità).

ART. 10 - DOVERE DI RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant'altro inerente alle parti ed all'oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione dei vari incontri.

Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è obbligato a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento medesimo.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono fare affidamento e/o presentare come elemento di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione.

Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che prestino il proprio servizio in Parliamone S.r.l. non possono essere obbligati a riferire notizie e/o fatti appresi nel corso della procedura di Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Le parti hanno l'obbligo di segnalare all'organismo quelli che, tra i documenti depositati, debbono ritenersi riservati. In caso di mancata segnalazione tutta la documentazione depositata è da intendersi non riservata e conseguentemente può essere visionata dalla controparte.
Le parti che intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità hanno l'obbligo di verificare ricadendo a proprio esclusivo carico: a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione obbligatoria e l'individuazione dell'organismo competente nonché i soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio

necessario; b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione, i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, la determinazione del valore della controversia; c) eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che richiedono l'obbligo della comunicazione all'altra parte, la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 12 - GARANZIE DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.40 D.M. 150/2023, l'organismo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, per tramite di comunicazione scritta, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dal decreto 150/2023.
La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del 150/2023
La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo di chiedere l'iscrizione.
Ai sensi dell'art. 41 D.M. 150/2023 la procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.
Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Tutti i dati in possesso di Parliamone S.r.l. sono trattati in stretta conformità al relativo regolamento GDPR e per le procedure telematiche in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ai sensi dell'articolo 22 lett. V D.M. 150/2023, le parti hanno il diritto di accedere in ogni tempo a tutti gli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e, inoltre, ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.

Tutti gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti e custoditi in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura di Mediazione.
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art.47 comma 6 D.M. 150/2023.

ART. 14 – MEDIAZIONE TELEMATICA

La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo in ossequio alle disposizioni del Dlgs 28/2010 e del D.M. 150/2023.
E' altresì ammessa la mediazione "mista" in cui una parte sia presente presso la sede dell'Organismo e l'altra sia connessa da remoto.

Le parti possono manifestare nell'istanza di mediazione o nell'accettazione dell'invito la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.
Ogni parte può richiedere, quando la mediazione è svolta in modalità non telematica, di svolgere uno più incontri da remoto

In conformità a quanto previsto dall'art 6 D.M. 150/2023 lett. P e Q, l'Organismo si avvale di una Piattaforma Informatica che consente: la disponibilità di un registro informatizzato idoneo a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs 28/2010 s.m.i., l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione., il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data; la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'art. 8 bis del D.Lgs 28/2010 s.m.i.,

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

- Direttamente dal sito "https//www.parliamonesrl.mediaodr.com" si troverà l'apposito link per accedere al gestionale inserendo i propri dati;
- attraverso il portale https://www.media-odr.it/uds2/login.php
- mandando i dati necessari alla segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "https//www.parliamonesrl.mediaodr.com"

L'utilizzo del servizio telematico riguarda l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, ovvero sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali.

Il deposito dell'istanza può avvenire per via telematica, e altresì la convocazione può avvenire a mezzo pec.

Parliamone S.r.l. tutela la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni, trattando le credenziali di accesso alla mediazione e le informazioni fornite secondo modalità tali da salvaguardarne la riservatezza e da tutelarle da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni separate utilizzando le modalità telematiche indicate dalla segreteria.

L'accordo di mediazione o il verbale negativo dovrà essere sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica così come definita dal d.lgs 28/2010 e sue successive modifiche. Parliamone Srl è in grado di fornire, a chi ne faccia richiesta ed al costo specificato sul sito dell'Organismo, firma digitale "one shot".
Il verbale, l'accordo e ogni atto della mediazione telematica sono formati nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e possono essere trasmessi con posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

ART. 15 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata da Parliamone S.r.l.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO

Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.

ART. 17 - NORMA DI CHIUSURA

Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente da Parliamone S.r.l.

ALLEGATI

I) Codice Etico e di condotta dei Mediatori di Parliamone S.r.l.
II) Tabelle delle Indennità di Mediazione)

TABELLA A

(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

+--------------------+----------------------+----------------------+

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.